

Im bundesgerichtlichen Verfahren haben die Beschwerdeführer nun freilich die in der « Erbgangsbescheinigung » erwähnte Zustimmungserklärung der Vormundschaftsbehörde Gerlafingen vom 15. März 1951 vorgelegt. Am Fusse dieser Erklärung findet sich auch die « Zustimmung nach Art. 422 ZGB » des Oberamtmanns von Bucheggberg-Kriegstetten, die am 16. Mai 1951 (also erst nach der Grundbuchanmeldung und sogar erst nach Einreichung der Beschwerde gegen das Grundbuchamt) erteilt wurde. Das ändert jedoch nichts daran, dass im Zeitpunkt der Anmeldung die Voraussetzungen für die Eintragung fehlten. Es ist auch nicht Sache des Bundesgerichts, einen nachträglich vorgelegten Ausweis zu prüfen, den der Grundbuchverwalter noch nicht zu Gesicht bekommen hat. Vielmehr muss es dem letztern vorbehalten bleiben, diese Prüfung bei erneuter Anmeldung vorzunehmen.

3. — Mit den übrigen Gründen, die der Grundbuchverwalter für die Abweisung der Anmeldung anführt, hat sich das Bundesgericht nicht zu befassen, nachdem die Vorinstanz sie als unzutreffend oder hinfällig erachtet hat und die Beschwerde ohnehin abgewiesen werden muss. Dies gilt auch für die verkehrte Beschreibung des Anmeldebogens. Der angefochtene Entscheid lässt erkennen, dass die Vorinstanz diesen Schönhheitsfehler nicht als genügenden Grund für die Abweisung der Anmeldung anerkannt hat, sodass die Beschwerdeführer in diesem Punkte durch den angefochtenen Entscheid nicht beschwert sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.

36. Sentenza 9 luglio 1953 della II Corte civile nella causa Rezzonico contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino.

Art. 104, cp. 1 OG.

Inammissibilità d'un ricorso di diritto amministrativo contro il rifiuto della menzione, nel registro fondiario, d'una convenzione costituente un diritto a titolo precario.

Art. 104 Abs. 1 OG.

Unzulässigkeit einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Weigerung, einen Vertrag auf Einräumung eines widerruflichen Rechtes im Grundbuch anzumerken.

Art. 104 al. 1 O.J.

N'est pas admissible le recours de droit administratif formé contre le refus de la mention, au registre foncier, d'une convention portant constitution d'un droit à titre précaire.

A. — Vittorio Rezzonico è proprietario di uno stabile situato nella piazza Cioccaro a Lugano, contiguo ad un immobile appartenente a Ferruccio Abbà. Questi ingrandì la finestra della cucina che si apre sulla corte interna di proprietà Rezzonico, il quale insorse davanti alla Pretura di Lugano-città mediante una petizione incidentale possessoria. In corso di causa le parti si accordarono nel senso che Rezzonico tolleri a titolo precario questo ingrandimento, dietro corrispondere d'un'indennità annua de 30 fr. La convenzione stipulata tra le parti il 7 febbraio 1953 prevede, tra l'altro, quanto segue :

a) Rezzonico può revocare in ogni tempo, con un preavviso di tre mesi, la suddetta concessione, qualora dovesse trasformare il proprio stabile o ritenesse altrimenti che la finestra ingrandita gli porti pregiudizio. In caso di revoca Abbà o i suoi aventi causa dovranno rimettere la finestra nello stato in cui era prima.

b) Il concedente si obbliga tuttavia a non disdire la convenzione fino a tanto che Carlo Foery resterà inquilino dello stabile Abbà in forza del contratto di locazione in corso che viene a scadere nel 1957.

c) La presente convenzione sarà iscritta nel registro fondiario e avrà la durata di dieci anni.

B. — L'Ufficiale dei registri di Lugano dichiarò di non

poter procedere alla menzione richiesta, senz'esserne autorizzato dal Dipartimento di giustizia, il quale, nella sua qualità di Autorità di vigilanza sul registro fondiario, respinse, in data 9 marzo 1953, l'istanza.

C. — Rezzonico ha interposto un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo che la convenzione precaria 7 febbraio 1953 sia menzionata nel registro fondiario.

Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha concluso pel rigetto del ricorso, osservando che la menzione di siffatte convenzioni a breve scadenza è sempre stata rifiutata nel Cantone Ticino. Anzitutto « menzioni » di tale natura non si giustificano obiettivamente; inoltre sono numerosissime e soggette a così frequenti cambiamenti che è impossibile menzionarle a registro fondiario per la loro difficile tenuta a giorno.

Nel suo preavviso, presentato in virtù dell'art. 108 cp. 2 OG, il Dipartimento federale di giustizia ha dichiarato che, secondo l'Ufficio federale del registro fondiario, convenzioni come quella in concreto possono essere menzionate, senza violare il diritto federale, nel registro fondiario. La menzione può preservare da errore o da danno l'avente causa. Non in tutti i Cantoni si è ugualmente rigidi nell'ammettere la menzione di siffatte convenzioni. Le istruzioni 5 agosto 1946 del Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino adottano una via di mezzo. In concreto il ricorrente non si può fondare su di una consuetudine federale più larga della prassi cantonale, né su di un abusivo apprezzamento delle istruzioni da parte delle autorità ticinesi. Il Cantone non può quindi essere costretto ad ammettere la domanda di menzione.

Considerando in diritto :

Giusta l'art. 104 ep. 1 OG, il ricorso di diritto amministrativo può essere diretto soltanto contro una violazione del diritto federale: questo è violato quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o

risultante implicitamente da essa non è stato applicato o ha avuto una falsa applicazione.

Rezzonico insorge affermando che il rifiuto oppostogli in concreto dall'Autorità cantonale di vigilanza è in urto col diritto federale.

Questa tesi non appare però fondata. Il ricorrente cita bensì l'art. 959 CC e osserva che quest'articolo prevede l'« annotazione » di diritti personali, tra i quali egli vorrebbe noverare anche quelli derivanti da convenzioni precarie. Ma questo disposto è invocato manifestamente a torto, anzitutto poichè in concreto si tratta di « menzione » (non di « annotazione ») d'un diritto, come Rezzonico ha chiesto nelle conclusioni del suo ricorso; inoltre, poichè l'art. 959 CC consacra, contrariamente all'avviso del ricorrente, un « numerus clausus »: diritti personali che possono essere annotati sono soltanto quelli di cui la legge prevede espressamente l'« annotazione », tra i quali non figurano le convenzioni precarie.

Quanto alla « menzione » (chiesta nelle conclusioni del ricorso) delle convenzioni di natura meramente precaristica, il ricorrente non è in grado di citare quale disposizione federale consacri esplicitamente o implicitamente l'obbligo di menzionare nel registro fondiario una convenzione come quella che le parti hanno conclusa in concreto. E a ragione, poichè né il codice civile, né il regolamento per il registro fondiario contengono un disposto che potrebbe essere invocato per una siffatta domanda. Sta bene che di fatto i Cantoni ammettono in misura più o meno ampia la menzione di convenzioni costituenti dei diritti a titolo precario. Così il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha emanato la circolare 5 agosto 1946, in virtù della quale la menzione di precario tra privati è limitata a casi di particolare importanza. Siffatte menzioni sono però dovute alla tolleranza dei Cantoni e non poggiano quindi sul diritto federale.

Ne segue che il Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto amministrativo, non può intervenire nel caso in

cui, come in concreto, un Cantone rifiuta la menzione in base alla sua prassi. Possibile potrebb'essere tutt'al più un gravame di diritto pubblico, qualora il rifiuto fosse arbitrario. Ma la censura di violazione dell'art. 4 CF non è stata formulata nella fattispecie.

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto.

III. ZOLLSACHEN

AFFAIRES DOUANIÈRES

37. Arrêt du 13 mars 1953 dans la cause Société de banque suisse contre Direction générale des douanes.

Séquestre douanier.

1. Recevabilité du recours de droit administratif formé par le titulaire d'un droit de gage mobilier sur les marchandises séquestrées (consid. 1).
2. Quand le séquestre douanier peut-il être ordonné ? (consid. 2 et 4).
3. Quelles prestations le séquestre douanier sert-il à garantir ? (consid. 3).
4. Cas où le gage mobilier prime le gage douanier ; portée des art. 120 al. 2 et 122 al. 2 LD (consid. 5).

Zollrechtliche Beschlagnahme :

1. Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Inhabers eines Faustpfandrechtes an der mit Beschlag belegten Ware (Erw. 1).
2. Voraussetzungen der zollrechtlichen Beschlagnahme (Erw. 2 und 4).
3. Ansprüche, deren Sicherung die zollrechtliche Beschlagnahme dient (Erw. 3).
4. Tragweite von Art. 120, Abs. 2, und Art. 122, Abs. 2 ZG in Fällen, wo das Zollpfandrecht mit einem zivilrechtlichen Pfandrecht zusammentrifft (Erw. 5).

Sequestro doganale :

1. Ricevibilità d'un ricorso di diritto amministrativo interposto dal titolare del diritto di pegno manuale sulle merci sequestrate (consid. 1).

2. Quando può essere ordinato il sequestro doganale ? (consid. 2 e 4).
3. Quali crediti sono garantiti dal sequestro doganale ? (consid. 3).
4. Caso in cui il pegno manuale prevale su quello doganale ; portata degli art. 120 cp. 2 e 122 cp. 2 LD (consid. 5).

A. — Le 26 février 1946, Charles Nachimson a constitué en faveur de la Société de banque suisse un gage sur l'ensemble des marchandises lui appartenant et qui se trouvaient ou pourraient se trouver en possession de la banque. Les 6/7 avril 1951, il a mis à la disposition de la banque 100 000 l. de vin doux grec logés dans la cave n° 26 de la Société d'exploitation des ports-francs et des entrepôts de l'Etat de Genève ; le vin, qui se trouvait dans le port-franc, fut dédouané le 25 avril 1951, mais demeura néanmoins à la disposition de la Société de banque suisse.

Le 7 mars 1952, l'Administration des douanes suisses, pour garantir des droits de monopole et des amendes qu'elle prétendait dus à la Régie fédérale des alcools, procéda au séquestre, en tant qu'objet d'un droit de gage douanier, des vins dont Nachimson était propriétaire dans les locaux du port-franc de Genève, à savoir 186 915 l. de vin. Il s'agissait en particulier des vins contenus dans les foudres n°s 1 à 10 de la cave n° 26, c'est-à-dire de ceux que Nachimson avait remis en gage à la Société de banque suisse. Le procès-verbal de séquestre précise que les vins séquestrés sont « propriété de la maison B. C. Nachimson, warrantée auprès de différentes banques de la place, pour la majeure partie ».

Le même jour, 7 mars 1952, la Société de banque suisse conclut un contrat de bail écrit avec la Société d'exploitation des ports-francs et entrepôts de l'Etat de Genève. L'objet du bail était la cave n° 26, où se trouvaient les vins sur lesquels Nachimson avait conféré un droit de gage à la Société de banque suisse. Lorsqu'en septembre 1952, la banque voulut réaliser ces vins, elle se vit opposer le droit de gage douanier et le séquestre du 7 mars 1952. Par décision du 1^{er} octobre 1952, l'Administration des